



Sen. Leopoldo Di Girolamo
Sindaco

Oggetto: Ordinanza in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in alcune vie e piazze del centro cittadino. Disciplina degli orari di vendita per asporto, nonché delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art. 50, comma 7-*bis*, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48.

IL SINDACO

Premesso che:

- le misure legislative dettate allo scopo di liberalizzare il mercato e di promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza hanno determinato, come effetto collaterale, la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare che vendono anche bevande alcoliche e superalcoliche;
- tale situazione aggrava pesantemente il fenomeno della diffusione di dette bevande e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, in particolare giovanili;
- pertanto, le predette attività effettuano, in particolare nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali, poi, vengono consumate dagli acquirenti anche in luoghi pubblici, contribuendo ad alimentare fenomeni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica;

Considerato che:

- il disturbo alla quiete pubblica nelle aree interessate ove maggiormente trovano insediamento le attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, è stato più volte rappresentato dai cittadini con esposti e reclami alle Forze di Polizia dello Stato ed al Comando di Polizia Locale, evidenziando, in particolare, fenomeni di disturbo al loro riposo arrecato dagli avventori intenti a consumare all'esterno degli esercizi commerciali o pubblici le bevande alcoliche appena acquistate;
- la situazione rappresentata aumenta il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti in particolari zone, i quali lamentano la lesione al diritto al riposo, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla tutela del patrimonio pubblico, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa convinzione di non poter disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere invece fruibili da tutti i cittadini;

Ritenuto necessario attuare interventi, oltre ai controlli quotidiani delle Forze di Polizia dello Stato e della Polizia Locale, finalizzati a limitare tali fenomeni di degrado, di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti di alcune zone conseguenti all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto nelle giornate dei fine settimana ed in occasione di particolari eventi (spettacoli e manifestazioni all'aperto);

Considerato che:

- alle riunioni del tavolo tecnico sulla Sicurezza Integrata e Sicurezza Urbana del 18 settembre 2017, del 25 settembre 2017 e del 2 ottobre 2017, alla presenza del Sig. Questore di Terni, dei rappresentanti di tutte le Forze di Polizia dello Stato, del Comando di Polizia Municipale di Terni e dei delegati del Comune di Terni, si è convenuto sulla necessità di adottare conseguenti oltreché specifiche misure di contenimento nelle zone del centro cittadino interessate dalla presenza di esercizi commerciali e pubblici che effettuano vendita e somministrazione di bevande alcoliche, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di danneggiamento del patrimonio artistico e monumentale, di dispersione al suolo di contenitori di vetro e di disturbo alla quiete pubblica e privata;
- tali misure dovranno essere volte a limitare, in determinati orari ed in specifiche zone del centro cittadino, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Acquisite le relazioni del Comando di Polizia Municipale di Terni ed i *report* degli interventi effettuati negli ultimi sei mesi dell'anno 2017 dalla Questura di Terni e dal Comando Provinciale Carabinieri di Terni, in occasione della riunione del "Tavolo tecnico permanente sulla sicurezza integrata e sulla sicurezza urbana", tenutasi presso la Questura di Terni in data 2 ottobre 2017, dalle quali emergono comprovati fenomeni di disturbo alla tranquillità ed al riposo delle persone, nonché rischi per la tutela dell'ambiente derivante dall'abbandono sul suolo di contenitori di vetro o di latta nella zona del centro cittadino ;

Ritenuto che, al momento, l'ordinanza non contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del T.U.EE.LL., D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., costituisce strumento idoneo al contrasto del suddetto fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale espressamente evidenziati nella cartina allegata, nonché alla prevenzione ed al contrasto delle situazioni di degrado suscettibili di costituire pericolo per i residenti ed i cittadini che transitano nelle aree e zone ove tali fenomeni si concretizzano e ciò soprattutto nelle giornate del fine settimana;

Visti:

- il disposto dell'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010, a norma del quale *"I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche **alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive**, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza."* e *"I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 24 alle ore 6**, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza."*
- il disposto dell'art. 14 bis della L. n. 125/2001, a norma del quale, tra l'altro, *"...Chiunque vende o somministra alcolici dalle ore 24 alle ore 7,, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate...."*;
- il disposto dell'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non*

superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48”, la quale fornisce le prime indicazioni utili nelle more dell’emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal D.L. 14/2017;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 7-bis del d.lvo 18.8.2000 n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48;

Dato atto che:

- con atto prot. n. 132758 del 13.10.2017, cui integralmente si rinvia per ogni considerazione in fatto ed in diritto, si è avviato il procedimento nei termini di legge, dandone conseguente pubblicità, in particolare, attraverso la comunicazione alle associazioni di categoria, la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale, atto del quale, peraltro è stato dato ampio risalto dalla stampa e dai media locali;
- nel periodo indicato in tale atto per la formalizzazione di eventuali memorie o osservazioni a riguardo, sono pervenute quelle assunte con i seguenti estremi di protocollo: 133503 del 16.10.2017; 134925 del 18.10.2017; 134938 del 18.10.2017; 135118 del 19.10.2017; 135209 del 19.10.2017;
- tali osservazioni hanno riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:
 1. quanto alle associazioni di categoria, rilievi in merito a possibili ulteriori provvedimenti e controlli finalizzati alla sicurezza urbana ed al decoro cittadino;
 2. quanto ad alcuni operatori del settore della distribuzione automatica, rilievi in merito all’ambito territoriale ed a quello di applicazione del provvedimento, unitamente all’osservazione dell’essere i medesimi dotati di sistemi di videosorveglianza;

Ritenuto, a riguardo, che:

- circa il precedente punto 1., trattasi di osservazioni che, per quanto non strettamente attinenti alle finalità del presente atto, saranno considerate alla luce di futuri ulteriori provvedimenti da condividere in sedi istituzionali, anche con la partecipazione delle associazioni di categoria;
- circa il precedente punto 2., nel ribadire che il presente provvedimento si applica ad una pluralità di soggetti e non alla sola categoria degli esercenti la vendita tramite distributori automatici, si rammenta che l’ambito territoriale è quello del centro cittadino caratterizzato dal maggior afflusso di persone, mentre l’esistenza di sistemi di videosorveglianza, pur apprezzabile, non appare attinente alla finalità del presente atto;

Per quanto premesso,

ORDINA

a decorrere **da venerdì 20 ottobre 2017 e fino a sabato 18 novembre 2017**, nelle aree e zone del centro storico delimitate dalle seguenti vie, escluse dai divieti, e segnatamente via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E.Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito, come da planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza, **è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione effettuata:**

- **dalle ore 22:00 alle ore 24:00 dei giorni di venerdì e sabato,** dai titolari o dai gestori di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, tramite distributori automatici od annesse ad attività artigianali;
- **dalle ore 22:00 di venerdì alle ore 03.00 del sabato e dalle ore 22:00 di sabato alle 03.00 di domenica,** dai titolari o dai gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande muniti della licenza prevista dal comma primo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati.

Nel rispetto dell'art. 6, D.L. n. 117/2007, convertito con modificazioni con L. n. 160/2007, rimane consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione all'interno di pubblici esercizi e sulle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati. Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell'ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile, e sono altresì invitati a rimuovere con sollecitudine, nel caso di servizio assistito al tavolo, i contenitori in vetro o lattina utilizzati per la somministrazione.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 80,00 e €480,00.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima ed entra in vigore il giorno di inizio di pubblicazione; della stessa viene data adeguata pubblicità altresì tramite un comunicato stampa che verrà pubblicato anche sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto ed agli organi di Polizia dello Stato per le azioni di controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Locale, circa la sua osservanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo